

ANATOCISMO BANCARIO: QUESTIONI APERTE

SUL NUOVO ART. 120, COMMA 2, T.U.B. (*)

SOMMARIO: 1. I quesiti. – 2. Il momento dell'applicabilità della norma primaria.
– 3. L'applicabilità della disciplina nei confronti di soggetti non classificabili come "clienti".
– 4. L'inserimento nel contratto dell'autorizzazione all'addebito in conto *ex art. 4, comma 5, d.m. 343/2016*. – 5. L'inserimento nel contratto della previsione della facoltà della banca di procedere direttamente all'estinzione del debito del correntista per interessi passivi utilizzando fondi a credito già nella disponibilità del correntista sullo stesso conto. – 6. Gli interessi di mora.

1. Con riferimento al comma 2 dell'art. 120 TUB — così come modificato dall'art. 17-*bis* d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, poi convertito dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49 — ed al relativo decreto attuativo n. 343 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 3 agosto 2016, mi viene chiesto di rispondere ai quesiti seguenti.

Quesito 1. È giuridicamente condivisibile la condotta adottata dalla banca e consistente nell'aver atteso l'emanazione della normativa secondaria (poi in concreto avvenuta con *decr. MEF 3 agosto 2016, n. 343*) per attuare l'art. 120, comma 2, TUB (come modificato già a far tempo dalla Legge di Stabilità 2014)?

Quesito 2. Considerando l'ambito applicativo soggettivo della citata normativa secondaria, ed in particolare dell'art. 1, primo alinea, della stessa, quale disciplina si applica ai soggetti che pongono in essere un rapporto contrattuale con la banca e che non possono essere qualificati come "clienti" della stessa?

(*) Parere *pro veritate* reso in data 30 settembre 2016

Quesito 3. È possibile inserire direttamente nell'articolato contrattuale (sia nei contratti in vigore al 30 settembre 2016, per effetto di modifica unilaterale ex art. 118 TUB; sia nei contratti conclusi successivamente al 30 settembre 2016) l'autorizzazione – prevista dall'art. 4, comma 5, decr. MEF n. 343 cit. – all'addebito in conto al 1° marzo degli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente?

Quesito 4. Nell'ipotesi in cui sia necessaria l'espressa autorizzazione del cliente per l'addebito in conto, al 1° marzo, degli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente, sarebbe comunque possibile inserire nell'articolato contrattuale (sia nei contratti in vigore al 30 settembre 2016, per effetto di modifica unilaterale ex art. 118 TUB; sia nei contratti conclusi successivamente al 30 settembre 2016) una clausola che facoltizzi la banca a procedere direttamente all'estinzione del debito del correntista (per interessi passivi) utilizzando fondi a credito già nella disponibilità del correntista sullo stesso conto?

Quesito 5. Innanzitutto, per i rapporti regolati in conto corrente, quali interessi possono essere richiesti dalla banca sugli interessi debitori *non pagati* dal cliente dopo il 1° marzo? In particolare: il generico riferimento al codice civile, operato dall'art. 3, comma 2, decr. MEF n. 343/2016 in relazione agli interessi moratori, potrebbe ritenersi riferito all'art. 1283 c.c., ovvero dovrebbe ritenersi più correttamente operato all'art. 1224 c.c. e alle altre pertinenti norme del codice? In secondo luogo, per i rapporti di finanziamento (mutui), in caso di inadempimento del cliente mutuatario alla scadenza del termine di pagamento della rata, laddove sia stato previsto dalle parti, nel contratto, un interesse moratorio riferito all'*intera* rata (composta, come noto, da una "quota capitale" e da una "quota interessi"), la banca può legittimamente calcolare e pretendere gli interessi di mora anche in relazione alla parte di rata relativa alla "quota interessi"?

2. Il primo quesito impone un breve *excursus* riepilogativo degli interventi legislativi e degli orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato l'art. 120, comma 2, TUB a far data dal 1° gennaio 2014, momento dell'entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014).

2.1. Rammento anzitutto che l'art. 1, comma 629, della citata Legge n. 147 ha modificato detta norma nei seguenti termini: «*il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale*».

Siffatta formulazione indusse subito gli interpreti, visto anche il tenore del contenuto dei relativi Atti Parlamentari, a considerare abolito il c.d. “anatocismo bancario”.

Ed attesa l'incompatibilità del nuovo art. 120, comma 2, TUB con la Delibera CICR 9 febbraio 2000 (contenente la normativa secondaria vigente all'epoca), emerse immediatamente la problematica relativa all'efficacia del nuovo art. 120, comma 2.

Due le possibili ipotesi: (i) efficacia ed applicabilità immediata, cioè dal 1° gennaio 2014 (data di sua entrata in vigore); ovvero (ii) efficacia ed applicabilità dal momento dell'emanazione della (nuova) Delibera CICR, attuativa della (nuova) norma primaria.

Venne da subito investita della questione anche la giurisprudenza, a seguito delle iniziative giudiziarie, avviate in via d'urgenza da alcune associazioni di consumatori, tese ad ottenere l'immediata applicazione, da

parte delle banche, del divieto di anatocismo introdotto con la Legge di Stabilità 2014..

Le Corti di merito assunsero, tuttavia, posizioni non omogenee.

Il Tribunale di Milano – pronunciatosi in argomento con ordinanze del 3 aprile, 25 maggio, 1° luglio e 5 agosto 2015 – sostenne ad esempio l'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2, TUB, sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitarne la portata, ovvero disciplinare diversamente la decorrenza del divieto; dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte, o anche soltanto temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.

Mentre soluzione opposta venne invece adottata da altra giurisprudenza (cfr. Trib. Cosenza 27 maggio 2015; Trib. Torino 16 giugno 2015 e 15 agosto 2015; Trib. Parma 26 giugno 2015 e 30 luglio 2015; Trib. Siena 4 agosto 2015; Trib. Bologna 7 dicembre 2015 e 25 marzo 2016; Trib. Pescara 12 aprile 2016), la quale, a sostegno di un'efficacia differita della norma in esame, ebbe in particolare a rilevare che l'*iter* legislativo non avrebbe potuto intendersi completato se non all'esito dell'emanazione della normativa secondaria. Ciò in quanto l'art. 120, comma 2, TUB riservava ad una emananda Delibera CICR le modalità e i criteri per la produzione di interessi, sia pur ovviamente nei limiti posti dalla normativa primaria, in stretta aderenza al disposto di cui all'art. 161, comma 5, TUB.

2.2. Quest'ultima impostazione è, a mio avviso, sicuramente da preferire.

A mente infatti dell'art. 161, comma 5, TUB, «*le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo*».

È proprio per effetto di tale puntuale disposizione che la Delibera CICR 9 febbraio 2000 ha continuato a trovare applicazione ed a regolare la materia, fino, appunto, alla sua sostituzione con altro provvedimento di rango secondario (*i.e.* decr. MEF n. 343/2016, cit.; v. *infra*) emanato in attuazione dei principi dettati dall'art. 120, comma 2, TUB.

L'art. 161, comma 5, TUB assolve invero alla fondamentale funzione di evitare interruzioni o lacune nell'operatività dei rapporti bancari in presenza di una normativa "multilivello" ad alto contenuto tecnico, com'è quella che da tempo caratterizza l'attività bancaria, e che prevede il coinvolgimento delle Autorità di settore nella definizione delle regole di attuazione.

Né riesce a persuadere la tesi che tenta di limitare la portata precettiva dell'art. 161, comma 5, TUB, sostenendo che detta norma avrebbe natura esclusivamente transitoria e riguarderebbe soltanto le norme primarie abrogate o sostituite dal TUB medesimo (nel 1993, dunque).

Tale interpretazione, oltre a non trovare alcun conforto nel tenore letterale della disposizione in argomento, risulta poi smentita dal d. lgs 12 maggio 2015, n. 72 (*Attuazione della Direttiva 2013/36/UE in materia di accesso all'attività e di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi*), il quale, all'art. 2, comma 2, così recita: «*le delibere adottate dal CICR, i decreti emanati in via d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR e i regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie. Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'art. 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*».

Ciò, a conferma che il conteggio e il pagamento degli interessi nei contratti bancari dovevano continuare ad essere regolati dalle previsioni contenute nella Delibera CICR 9 febbraio 2000 fino all'introduzione della normativa che sarebbe stata emanata in sua sostituzione.

2.3. Al di là delle suesposte considerazioni, sussiste poi anche una ragione “tecnica”, legata all'operatività dei precetti di cui all'art. 120, comma 2, TUB, che conduce ad escludere la natura *self executing* di detta disposizione.

Difatti, alla luce del tenore della norma primaria, invero priva di qualsiasi indicazione circa le modalità ed i criteri per regolare i (tempi e modalità de)l *pagamento* degli interessi nelle diverse tipologie di operazioni poste in essere dalle banche con la clientela (la norma limitandosi a dettare una regola imperativa concernente soltanto la *produzione* ed il *calcolo* degli interessi), le stesse banche non avrebbero avuto alcun parametro normativo di riferimento in punto, mancando in effetti una disposizione chiara, e soprattutto univoca, diretta a regolare l'*adempimento* dell'obbligazione pecuniaria in questione.

A conferma di ciò, sta poi la circostanza che ha visto il Governo, a distanza di soli sei mesi dall'entrata in vigore del “nuovo” art. 120, comma 2, TUB, proporre un decreto legge (poi non convertito) recante disposizioni di segno diametralmente opposto a quelle in commento (art. 31, d.l. 24 giugno 2014, n. 91). Ove poi, ad ulteriore conferma, si veda l'Ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 6 agosto 2014, che impegnava il Governo ad «*adottare le opportune iniziative legislative in materia di calcolo degli interessi sugli interessi, in modo tale da (...) correggere le incertezze operative e i vuoti di disciplina dovuti alla vigente normativa*» (*Atti Parlamentari Camera dei Deputati*, Seduta 6 agosto 2014, n. 280, p. 21; e sull'argomento, *amplius*, U. MORERA – G. OLIVIERI, *Il divieto*

di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120, comma 2, T.U.B., in questa Rivista, 2015, I, 296 s).

Avvalora infine la correttezza di tale impostazione il contenuto della normativa secondaria di attuazione (decr. MEF 343/2016, cit., emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB, in via d'urgenza ed in sostituzione del CICR), ove:

- (i) all'art. 2 è espressamente indicato che «*il presente decreto attua l'articolo 120, comma 2, TUB*»;
- (ii) all'art. 5 è poi ribadito che «*gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016*».

Viene così chiarito: (i) da un lato, che la norma in questione necessitava di un provvedimento di rango secondario per essere “*attuata*” (in assenza del decreto MEF la norma restando pertanto “*inattuata*”); (ii) dall'altro, che il termine del 1° ottobre 2016 è da considerarsi l'ultimo utile ai fini dell'applicazione della stessa norma, non incombendo alcun obbligo in tal senso sugli intermediari prima di tale data.

2.4. Rimango dunque convinto, alle luce delle ragioni sin qui esposte, che l'art. 120, comma 2, TUB, nella versione di cui alla Legge di Stabilità 2014, era strutturato quale norma ad efficacia *differita* al momento dell'emanazione della relativa disciplina secondaria (cfr., in questo senso, oltre a U. MORERA – G. OLIVIERI, *Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari*, cit., 295 ss; anche G. MUCCIARONE, *La trasparenza bancaria*, in *Trattato dei contratti*, diretto da Roppo, V, Milano, 2014, 689 ss; F. MAIMERI, *La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competitività*, in *Riv. dir. banc.*, 2014, 23; C. COLOMBO, *Gli interessi nei contratti bancari*, Roma, 2014, 98; in termini analoghi, anche CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – Ufficio Studi, *Quesito* n. 80-2014/C).

2.5. Rispondendo dunque al primo quesito, reputo giuridicamente condivisibile il comportamento della banca che ha atteso l'emanazione della disciplina secondaria per attuare l'art. 120, comma 2, TUB, così come modificato dopo l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014.

3. Per rispondere al secondo quesito, occorre innanzitutto ricordare come tutta la normativa sulla trasparenza bancaria, contenuta nel Titolo VI del TUB, trovi applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti qualificabili come "*clienti*".

3.1. In mancanza di una definizione di "*cliente*" nell'ambito della normativa primaria, sono intervenute le disposizioni secondarie della Banca d'Italia (BANCA D'ITALIA, *Disposizioni di Vigilanza*, 29 luglio 2009, Sez. I, § 3, nt 1), le quali hanno espressamente e chiaramente escluso che nell'ambito della nozione di "*cliente*" rientrino le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, la Poste Italiane s.p.a, la Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro soggetto che svolga attività di intermediazione finanziaria.

In sintonia con detta disposizione, e riferendosi al solo ambito di applicazione dell'art. 120 TUB, anche l'art. 2 del decr. n. 343/2016, dopo aver stabilito che "*cliente*" è «*qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario*», ha ribadito che in ogni caso «*non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di*

gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane S.p.A., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti indicati».

3.2. Soltanto ed esclusivamente nei confronti dei soggetti definibili quali “*clienti*” la banca è dunque tenuta ad osservare la normativa in materia di trasparenza di cui al Titolo VI del TUB; ivi comprese, dunque, le disposizioni del novellato art. 120, comma 2.

Rispetto ai soggetti *non clienti* trova invece ancora conferma, nel suo più ampio spazio, il generale principio dell'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.).

3.3. Rispondendo quindi al secondo quesito, reputo che nei confronti dei soggetti non definibili quali “*clienti*” non sia applicabile il decreto MEF n. 343/2016, né, ancor prima, l'art. 120, comma 2, TUB; restando pertanto le parti pienamente libere di prevedere a livello negoziale sia le modalità e i tempi di *produzione* e *calcolo* degli interessi (potendosi ad esempio discostare dall'obbligo della pari periodicità nel calcolo degli interessi attivi e passivi), sia le modalità di *pagamento* dei medesimi (potendosi ad esempio accordare per il pagamento degli interessi alla loro scadenza, mediante addebito in conto, cioè mediante “annotazione in conto”, utilizzando quindi moneta *scritturale* in luogo di quella *legale*).

4. Passando al terzo quesito, è utile richiamare quanto previsto dal decreto n. 343/2016 cit..

Segnatamente, l'art. 4 dispone:

- al comma 4: *«gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 o 126-quater, comma 1, lett. b, del TUB, prima che gli interessi maturati divengano esigibili»;*
- al comma 5: *«il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento purché prima che l'addebito abbia avuto luogo»;*

4.1. Il decreto, in sintesi, conferma la regola sancita dalla disposizione primaria (art. 120, comma 2, TUB) e cioè la legittimità della capitalizzazione annuale degli interessi debitori maturati sul conto corrente previa autorizzazione del cliente.

Sugli interessi così “trasformati” in capitale (e quindi “pagati”) potranno dunque essere applicati dalla banca nuovi interessi.

Alla capitalizzazione “libera” (seppur a condizioni di reciprocità), consentita dalla Delibera CICR 9 febbraio 2000, è pertanto oggi sostituita la capitalizzazione annuale (*recte*: un anno, più 59/60 giorni di attesa affinché gli interessi divengano esigibili).

4.2. Sulle modalità di adeguamento dei contratti in corso e sulla predisposizione dei nuovi contratti (a partire dal 30 settembre 2016), l'art. 5 del decreto 343 prevede poi espressamente che:

- a) i contratti in corso debbano essere adeguati ai sensi degli artt. 118 e 126-*sexies* TUB;

- b) l'obbligo di adeguamento costituisce *giustificato motivo* ai sensi dell'art. 118 TUB;
- c) sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 5, cit. debba tuttavia essere acquisito il consenso *espresso* del cliente, nel rispetto dell'art. 117, comma 1, TUB.

4.3. Rispondendo allora al terzo quesito, reputo che l'articolato appena esposto non lasci margini di dubbio in ordine al fatto che:

a) *per i contratti in corso*: la banca dovrà acquisire l'*espressa* autorizzazione del cliente all'addebito in conto degli interessi passivi una volta che gli stessi saranno divenuti esigibili. Tale autorizzazione non potrà dunque essere acquisita dalla banca attraverso il meccanismo della modifica unilaterale del contratto *ex art. 118 TUB*.

In questo senso, d'altronde, si è espressa anche la Banca d'Italia che, nella Tavola di resoconto alla Consultazione dell'agosto 2016, ha chiarito, da un lato, come «*lo ius superveniens possa costituire giustificato motivo per l'attivazione del meccanismo di adeguamento dei contratti secondo quanto stabilito dall'articolo 118 del TUB* » e, dall'altro, «*che non potrà essere introdotta avvalendosi del meccanismo di cui all'articolo 118 del TUB la clausola che preveda la possibilità di pagare il debito da interessi mediante un ulteriore utilizzo del fido a valere sul conto; ciò perché in questo caso si tratterebbe dell'introduzione di una clausola del tutto nuova e non della modifica di una pattuizione esistente*»;

b) *per i contratti che verranno perfezionati in data successiva al 30 settembre 2016*: tale autorizzazione dovrà essere prevista espressamente per iscritto, nel rispetto dell'art. 117 TUB. Atteso che per detti contratti la banca mi ha comunicato che andrà a predisporre una dichiarazione con firma "autonoma", non risulterà naturalmente necessaria l'approvazione specifica prevista dall'art. 1341, comma 2, c.c..

5. Rispondendo al quarto quesito, vale innanzitutto ricordare che l'art. 4, comma 6, decr. 343 prevede una regola *ad hoc* per l'estinzione del debito del cliente da interessi, nello specifico caso in cui i fondi destinati ad affluire sul suo conto transitino in precedenza su di un conto della banca.

5.1. In particolare, ai sensi della predetta disposizione, «*il contratto può stabilire*» che, dal momento in cui gli interessi sono divenuti esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario (pervenuti, ad esempio, a seguito di bonifico effettuato da terzi, ovvero di pagamento di assegni negoziati dal correntista) — destinati poi ad affluire sul conto del cliente — siano impiegati dall'intermediario stesso per estinguere il debito da interessi.

Per i contratti in corso al 30 settembre 2016 tale modalità di estinzione del debito ben potrebbe essere introdotta attraverso il meccanismo di cui all'art. 118 TUB; poiché: (i) rappresenta modifica *attuativa* dell'art. 120, comma 2 (sicché sussiste “giustificato motivo”); (ii) ai sensi dell'art. 5, comma 2, decr. 343, è richiesto l'espresso consenso del cliente soltanto ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5 (v. *supra*).

5.2. Nulla, invece, il decreto 343 dice in merito alla possibilità delle parti di prevedere, nel contratto, che la banca utilizzi (per estinguere il debito da interessi) fondi a credito *già nella disponibilità* del correntista sullo stesso conto.

A mio parere tale facoltà ben può essere prevista liberamente dalle parti nell'ambito delle loro trattative negoziali, non ravvisandosi alcun elemento ostativo al riguardo.

Tale facoltà, peraltro, – al pari della possibilità prevista dal citato art. 4, comma 6 – appare in principio “favorevole” (anche) per il cliente, in quanto evita allo stesso le conseguenze negative di un eventuale inadempimento all’obbligazione di pagamento degli interessi scaduti (v. anche *infra*, Quesito n. 5).

Debbo infine rilevare che, sebbene la Banca d’Italia, nella citata Tavola di resoconto alla Consultazione dell’agosto 2016, sembri consentire detta possibilità anche in assenza di una specifica pattuizione tra le parti (ove afferma che «è sempre possibile estinguere il debito da interessi impiegando somme che sono già nella disponibilità del debitore»), a mio avviso tale facoltà non potrebbe in alcun caso esercitarsi in assenza di una clausola contrattuale a ciò abilitante.

5.3. Per quanto concerne i contratti in essere al 30 settembre 2016, ritengo che la pattuizione di cui si discorre potrebbe trovare introduzione anche attraverso l’attivazione del meccanismo previsto dall’art. 118 TUB.

Si tratterebbe infatti di una modalità di estinzione del debito da interessi, a sostanziale tutela del cliente, fondamentalmente *analoga* a quella di cui al citato art. 4, comma 6, del decreto 343 (v. *retro* 4.2) e dunque – in concreto – anch’essa “attuativa” dell’art. 120, comma 2, TUB.

Siffatta conclusione parrebbe peraltro coerente con l’impianto complessivo della nuova disciplina; tesa, tra l’altro, ad evitare al cliente le conseguenze negative derivanti da un inadempimento del suo debito da interessi.

Debbo però segnalare che l’impostazione qui prospettata deriva da una personale interpretazione della norma (primaria e secondaria) tutta da verificare all’esito di quelle che saranno le prime (eventuali) applicazioni giurisprudenziali; sicché vale in quanto tale e potrebbe risultare, in futuro, disattesa.

5.4. Rispondendo al quarto quesito, reputo allora senz'altro possibile introdurre nei contratti conclusi dopo il 30 settembre 2016 una previsione che consenta alla banca di estinguere il debito da interessi (maturati sul conto e divenuti esigibili) anche impiegando fondi che siano già nella disponibilità del correntista nell'ambito del predetto conto; ove poi, per i contratti già in essere al 30 settembre 2016, ritengo che detta previsione potrebbe essere introdotta anche attivando il meccanismo di cui all'art. 118 TUB.

6. Ai sensi dell'art. 120, comma 2, lett. *b*, TUB «*gli interessi debitori maturati [...] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora*».

Il principio è sostanzialmente confermato dall'art. 3, comma 1, decr. 343/2016, ove indicato che «*gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora*»; e

Il medesimo art. 3, al comma 2, precisa poi che «*agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile*».

6.1. Con il quinto quesito mi viene innanzitutto domandato di chiarire quali interessi possono essere richiesti dalla banca sugli interessi debitori *non pagati* dal cliente dopo il 1° marzo; e, in particolare, se il generico riferimento al codice civile, operato dall'art. 3, comma 2, decr. MEF n. 343/2016 in relazione agli interessi moratori, potrebbe ritenersi riferito all'art. 1283 c.c., ovvero dovrebbe ritenersi più correttamente operato all'art. 1224 c.c. ed alle altre pertinenti norme del codice.

Mi viene poi anche chiesto di chiarire se, per i rapporti di finanziamento (mutui), in caso di inadempimento del cliente mutuatario alla scadenza del termine di pagamento della rata, laddove sia stato previsto dalle parti, nel contratto, un interesse moratorio riferito all'intera rata

(composta da una “quota capitale” e da una “quota interessi”), la banca possa legittimamente calcolare e pretendere gli interessi di mora anche in relazione alla “quota interessi”?

6.2. In merito alla prima delle suddette richieste, anticipo subito che la seconda prospettazione (riferibilità all’art. 1224 c.c.) appare senz’altro quella più corretta; la quale peraltro deriva da una lettura senza particolari forzature della normativa in esame.

A ben vedere, il nuovo art. 120 TUB (seguito dalla normativa secondaria di attuazione) ha introdotto, nell’ambito dei rapporti *bancari* disciplinati dal Titolo VI del TUB, una disciplina *speciale* che, pur vietando la produzione di interessi sugli interessi (corrispettivi), su questi ultimi ha ammesso tuttavia – espressamente – quelli a titolo di mora in caso di loro mancato pagamento.

Il rinvio al codice civile operato dalla normativa secondaria rimarca soltanto, a mio avviso, che nei rapporti banca-cliente gli interessi di mora (sugli interessi corrispettivi non pagati), ammessi appunto dalla recente disciplina speciale dettata in materia bancaria, sono “regolati” da tutte le disposizioni generali del codice (articoli 1218, 1219, 1220, 1221, 1224, 1282, 1284 c.c.) che non trattano di anatocismo (art. 1283 c.c.); materia, quest’ultima, su cui appunto, per i rapporti banca-cliente, è intervenuto il legislatore con la riforma dell’art. 120, comma 2, TUB.

Peraltro – a livello ermeneutico e sul piano della “logica” legislativa (art. 12 Preleggi) – ben difficilmente riuscirebbe a giustificarsi un (semplice ed implicito) rinvio (anche) all’art. 1283 c.c. per gli interessi moratori, effettuato proprio da una normativa che, dopo aver dettato regole speciali in relazione all’anatocismo nei rapporti bancari, ha espressamente *escluso* l’applicabilità di tali regole per gli interessi di mora.

Qualora il legislatore avesse voluto vietare la produzione di interessi moratori sugli interessi corrispettivi (maturati, scaduti, esigibili e non pagati) lo avrebbe semplicemente previsto, ricomprendendo nel divieto di anatocismo bancario anche gli interessi conseguenti alla situazione di inadempimento; senza (assurdamente, in ipotesi) rinviare implicitamente (anche) all'art. 1283 c.c..

6.3. Ciò posto, se dunque il cliente (il quale, verosimilmente, non abbia autorizzato la banca alla capitalizzazione) non paghi alla banca il debito da interessi (corrispettivi) divenuto esigibile il 1° marzo successivo al conteggio avvenuto il 31 dicembre precedente, verrà a configurarsi un'evidente ipotesi di *inadempimento* di un'obbligazione pecuniaria (quella di pagare gli interessi corrispettivi); ipotesi che risulterà certamente disciplinata dall'art. 1224 c.c..

In base a detta norma codicistica (comma 1, primo periodo), dal giorno del mancato pagamento della somma dovuta a titolo di interessi (corrispettivi), il cliente sarà tenuto a corrispondere alla banca *interessi di mora* (sull'importo dovuto a titolo di interessi corrispettivi), calcolati al tasso *legale*.

Non può invece rilevare, nel nostro caso, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 1224 c.c., poiché per lo specifico (ed autonomo) debito da interessi *corrispettivi* non viene contrattualmente prevista (né potrebbe invero venir prevista, ricadendo altrimenti la pattuizione nel divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.) la produzione di altri interessi corrispettivi.

Questa, a mio avviso, l'unica lettura proponibile delle disposizioni in esame.

6.4. Diversamente peraltro, considerando quindi che il rinvio alle norme del codice civile implichi l'applicazione dell'art. 1283 c.c. (e, di conseguenza, il divieto di interessi di mora *ex art. 1224 c.c.*), si

verificherebbe che, in caso di inadempimento del cliente, gli unici rimedi a disposizione della banca sarebbero la domanda giudiziale o – ricorrendone le condizioni – il recesso.

In entrambi i casi si tratterebbe, però, di reazioni assolutamente sproporzionate, con evidente distorsione della *ratio* della norma in commento.

In tale direzione, infatti, il cliente si vedrebbe costretto a subire le conseguenze (anche economiche) del contenzioso o del recesso dal rapporto; e ciò anche a fronte di un inadempimento magari soltanto transitorio.

In breve: una norma introdotta a tutela del cliente verrebbe a tradursi in una norma a suo netto pregiudizio (in tal senso, peraltro, anche i *Chiarimenti* resi dalla Banca d'Italia nell'ambito del *Documento di consultazione* dell'agosto 2015, relativo alla Proposta di Delibera CICR attuativa dell' [allora vigente] art. 120, comma 2, TUB; Delibera che, all'art. 2, comma 3, per la produzione degli interessi moratori, dettava un rinvio al codice civile del tutto analogo a quello effettuato dall'odierna disciplina secondaria).

6.5. Venendo alla seconda delle richieste formulate nell'ambito del presente quinto quesito, a mio avviso la banca, in caso di inadempimento del cliente mutuatario alla scadenza del termine di pagamento della rata, laddove sia stata prevista dalle parti, nel contratto, la corresponsione di un interesse moratorio riferito all'*intera* rata, può legittimamente pretendere il pagamento degli interessi di mora anche in relazione alla "quota interessi" che compone detta rata.

Innanzitutto, debbono qui intendersi richiamate tutte le considerazioni svolte in precedenza relativamente alle difficoltà di ritenere ricompreso anche l'art. 1283 c.c. nel generico rinvio al codice civile operato dall'art. 3, comma 2, decr. 343/2016.

In secondo luogo, va ricordato che la determinazione contrattuale di un interesse di mora è ammessa espressamente dal nostro Ordinamento: art. 1224, comma 2, ultimo periodo, c.c.; sicché pienamente legittima è, in principio, la clausola di un contratto di mutuo (beninteso concluso tra banca e cliente nel rispetto dell'art. 117 TUB) che preveda l'obbligo di corrispondere determinati interessi di mora in caso di mancato pagamento della rata di mutuo entro il termine prestabilito.

Dal momento che la corresponsione di un interesse di mora sugli interessi corrispettivi non pagati è oggi espressamente ammessa – *per i rapporti bancari* – dall'art. 120, comma 2, TUB e dalle relative norme di attuazione, non vi è a mio parere alcun motivo per ritenere illegittima l'acquisizione di interessi moratori calcolati sull'*intera* rata di mutuo insoluta, composta, come detto, dalla “quota di capitale” in restituzione e dalla “quota interessi” (corrispettivi).

6.6. Alla luce di quanto rilevato nei precedenti paragrafi da 6.2 a 6.5, ritengo in ogni caso doveroso precisare che la problematica generale afferente la produzione di interessi moratori sul debito da interessi corrispettivi è stata oggetto di alcune pronunce della Corte di legittimità, che parrebbero aver raggiunto un approdo differente rispetto a quello appena evidenziato (cfr. Cass. sez. un. 17 luglio 2001, n. 9653; Cass. 1° agosto 2013, n. 18438; Cass. 22 maggio 2014, n. 11400).

La Suprema Corte ha in particolare stabilito che se gli interessi corrispettivi scaduti venissero equiparati ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria, questi dovrebbero essere automaticamente produttivi d'interessi di pieno diritto (ai sensi dell'art. 1282 c.c.); effetto, questo, invece escluso dall'art. 1283 c.c..

Tale ultima disposizione non soltanto comporterebbe, sempre ad avviso della Cassazione, un limite al principio generale di cui all'art. 1282

c.c., ma confermerebbe anche la particolare natura che – nel quadro delle obbligazioni pecuniarie – la legge attribuisce al debito per interessi; con la previsione di una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie.

Si tratta però di sentenze sviluppatesi in àmbiti (anche normativi) piuttosto diversi da quello attuale, nonché aventi ad oggetto fattispecie alquanto differenti da quelle qui considerate, le quali sono relative al debito da interessi corrispettivi derivanti da *rapporti bancari*, poi disciplinati dalla norma *speciale* di cui all'art. 120, comma 2, TUB (e disposizioni di attuazione); sicché non reputo che tali pronunce debbano condurre ad una modifica delle conclusioni raggiunte.

UMBERTO MORERA